

Provincia di Biella

Ordinanza n° 10/09-07-504BI - Domanda datata 3 dicembre 2024 per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da piccolo laghetto artificiale, in Comune di Vigliano Biellese (BI), ad uso civile e assimilati. Fascicolo provinciale 504BI.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, istruttore direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1282, del 9 agosto 2024,

Vista:

la domanda datata 3 dicembre 2024, depositata e registrata in pari data al n. 26127 di protocollo provinciale, con cui il richiedente in qualità di amministratore unico del Lanificio TG di Fabio S.p.A. chiede una nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea da piccolo laghetto artificiale ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., allo scopo di poter derivare una portata massima istantanea di 3.7 l/s, una portata media annua complessiva di 0,0032 l/s, a cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile complessivo di 100,0 m³, d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica emergente in un piccolo laghetto artificiale in modo naturale ubicata in Comune di Vigliano Biellese (BI), per uso civile ed assimilati, senza obbligo di restituzione;

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione ex art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato alla Società richiedente in data 20 dicembre 2024, con nota registrata al n° 27.559 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

le soglie dimensionali della derivazione d'acqua pubblica non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio della nuova concessione risulta escluso dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

le opere di captazione non ricadono all'interno di aree protette ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n°19 recante "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di nuova concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

il corpo idrico sotterraneo da cui avviene parte del prelievo d’acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato **GWB-S1 – “Pianura – Novarese – Biellese – Vercellese”**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**";

Accertato che:

relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l’incaricato dell’istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento né del Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte dalla Dott.ssa Alice Zeolla, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda registrata in data 3 dicembre 2024 n. 26.127 di protocollo provinciale per nuova concessione ordinaria di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da piccolo laghetto artificiale, in Comune di Vigliano Biellese (BI), ad uso civile ed assimilati, senza restituzione dei reflui di scarico.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27
settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **23/01/2025**, all'Albo Pretorio del Comune di Vigliano Biellese (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **20/03/2025**, con ritrovo alle ore **10:30** presso il Comune di Vigliano Biellese (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Vigliano Biellese (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la variante alla concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l'espressione di eventuale parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
 - * Regione Piemonte, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Comune di Vigliano Biellese (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Vigliano Biellese (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
 - l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è il Geom. Lucio Menghini;
 - il Funzionario responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 3 dicembre 2024 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità alla suddetta L.R. n. 13/2023, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;
10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 14 gennaio 2025

Il Dirigente
Graziano Stevanin